295.

LI STATVTI, ET ORDINI DELLA DOVANA DEL SALE, DELLA MAGNIFICA CITTA' DI LVCCA,

NVOVAMENTE STAMPATI CON LE Additioni, per ordine del Magnifico, & Illustre Consiglio generale, L'anno 1576.

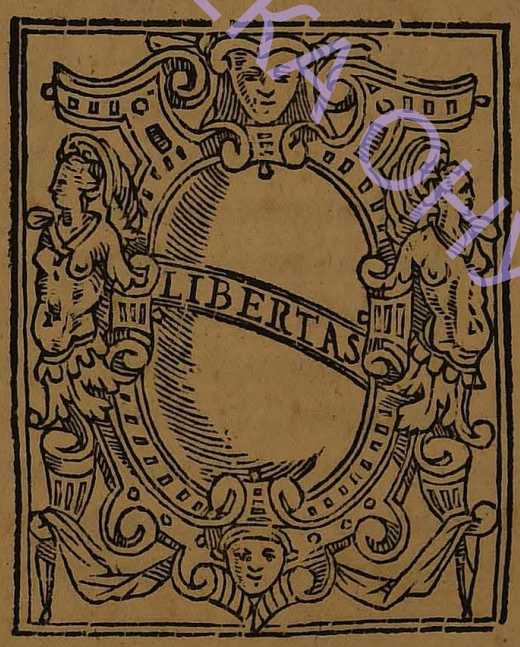

ИМПЕРАТ. НОВОРОС. УНИВЕРСИТЕТ

155
548

IN LVCCA,
Appresso Vincenti Busdraghi
1576.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ім. І. МЕЧНИКОВА

DELLA ELETTIONE, ET AV-
TORITA' DE' CONSIGLIERI, ET vffitio della Doana del Sale della Magnifica Citta' di Lucca,
Capitolo I.

STATVIMO & ordiniamo che gli Magnifici et Illustri Signori li Signori Antiani, & Gonfaloniere di giustitia, del Popolo, & Commune di Lucca, insieme con gli Spettabili Consiglieri della Doana del Sale, che saranno in vffitio, sotto pena di periuro, & di fiorini 25. nella quale debbiano mandarsi condannati per il maggior Sindico, siano tenuti ogni anno del mese di Nouembre, eleggere tre nuoui Consiglieri, e Gouernatori di detta Doana (seruato l'ordine de' Tertieri della Città) per vn'anno, da cominciare il primo giorno di Gennaio seguente, liquali si domandino l'Vffitio, e Consiglieri della Doana del Sale, & s'osserui questo ordine ne' perpetui, & successiui tempi, & gli eletti vachino dal medesimo vffitio per dieci anni seguenti, liquali Consiglieri insieme con gli vffitiali di detta Doana, ò vero loro stessi, habbino autorità, e podestà di cõcedere al Commissario di Castelnuouo di Garfagnana il transito, e passaggio dalla Città di Pisa per fino à Castelnuouo per la Città, e territorio di Lucca, fin alla somma di pesi quindeci mila di Sale, con pagamento per le guardie ad vtile del Magnifico Commune, à ragione di quatrini tre per ciascuno staio di libre ottanta, e di vn quattrino solamente per ciascuna soma a gl'vffitiali della Doana, per la mercede delle polize da farsi per loro, per il detto transito, e passaggio, delle quali cose li prefati vffitiali debbiano tenere chiaro e buon conto.

Li prefati Consiglieri, ò almeno dui di loro, fatti chiamare, & inuitare per il maggiore vffitiale della detta Doana, liquali debbia far chiamare almeno vna volta per ciascuna settimana, nel giorno & hora da deputarsi da detti Consiglieri nel principio dell'vffitio loro, sotto pena di

HAYKOBA БИБЛИОТЕКА

tre fiorini, da ritenersi del suo salario, per il Cancelliere alle mandatorie, siano tenuti, e debbiano sotto pena di pergiuro, e di bolognini dieci per ciascuno che mancasse (saluo però leggittimo impedimento d'infirmità, ò assenza) conuenire, e congregarsi in detta Doana, nel giorno, & hora deputata, per prouedere à quelle cose che fossero necessarie, per vtilità di essa, nella qual pena di bolognini dieci sia tenuto il detto Vffitiale, sotto la pena detta di tre fiorini à lui, pontargli, & per cosi puntati mandargli alla Cancellaria de' Magnifici Signori, per mettterli à conto del salario del Bargello, poi che li sarà stata fatta la notificatione, & quelli di essi Consiglieri che si congregheranno debbiano hauer nel fine de l'vffitio bolognini dui per ciascuna volta che si saranno congregati nei giorni deputati, delle quali sedute si debbia tener conto per il prefato Vffitiale.

Li quali Consiglieri insieme con gli vffitiali di detta Doana, ò dui parti di loro, habbino piena autorità, podestà, e balia d'inquirere, procedere, punire, e condannare li delinquenti, li quali troueranno hauer contrauenuto in qual si voglia cosa alli Statuti, et ordini della detta Doana, nelle pene in essi dichiarate, & espresse, procedendo sommariamente de plano, senza strepito, ò figura di giuditio, & senza osseruanza di alcuna solennità di ragione, e delli statuti del Magnifico Commune, pur che delle condennagioni, e pene n'apparisca scrittura per il Notaro di detta Doana, che contenga la cagione, per laquale siano fatte e seguite: e delle pene, e condennagioni prefate, si dia apello, ò ricorso in quel modo, e forma che si dà dalle sentenze, e condannagioni de gli vffitiali della Gabella maggiore della Città di Luca.

Liquali Consiglieri, & Vffitiale debbino nel principio de l'vffitio loro eleggere vn messo, per attendere, e vigilare particolarmente all'osseruanza delli Statuti, & ordini di detta Doana, e partecipi per il terzo delle condannagioni, nel modo, e forma che si osserua, e segue nell'vffitio della grascia.

De l'vffitio degli vffitiali del Sale, e del premio e mercede loro, e della pena dell'inobedienti. Cap. II.

L'Vffitiale maggiore della Doana del Sale sia tenuto, e debbia sotto pena di tre fiorini, pigliare tute le denũtie che gli saranno date, e fatte dal messo, e d'altri che vorranno denuntiare li contrauenienti, à li capitoli & ordini del sale, lequali denuntie si possano fare, e dare ancora à ciascuno de' Consiglieri, e sotto la pena medesima le debbia propalare, e manifestare a' Consiglieri, nel modo che fa l'Vffitiale del fondaco all'Vffitio della

fitio della grascia, tenendo secreto il nome de l'accusatore, & li prefati Consiglieri sotto pena di dieci fiorini per ciascuno debbiano spedire le dette denuntie fra quindeci giorni seguenti.

Et acciochè non si cometta fraude alcuna, & che li venditori del sale si portino nell'vffitio loro drittamente, e giustamente, il detto Vffitiale vi debbi attendere con ogni cura, e diligenza, operando che esercitino l'Vffitio giustamente, e fedelmente secondo gli ordini; & mancando in cosa alcuna lo debbia dedurre à notitia dello Spettabile Vffitio dell'Entrate, acciochè vi possa prouedere, come li parrà ispediente, sotto la pena à esso Vfficiale di fiorini dieci à dichiaratione del detto Vffitio.

Possa ancora l'Vfftiale prefato ne' casi che concerneno l'vtilità della Doana del Sale, e che appartengono al suo vffitio, punire, e condannare sommariamente de fatto, e senza processo, tutti quelli liquali non vbidissero à suoi comandamenti, sino alla somma di lire dieci di buona moneta, cõsiderata la qualità del fatto, dell'inobedienza, e della persona, e delle pene e condannagioni che sarano fatte da lui in qual si voglia caso, ne debba apparire scrittura per il Notaro della Doana nel libro per questo effetto ordinato, nella qual si specifichi, e si veda almeno la cagione dalla quale sia proceduta tal condannagione.

Gli vffitiali del Sale per premio e mercede loro per le polize che faranno per l'estratione del sale, nõ possano pigliare più delle somme infrascritte,

Da libre dieci sino in sessanta, cioè per vno staio di Sale,	vn quattrino.
Da vno staio sino in dui,	quattrini otto.
Da dui staia sino in tre,	quattrini dieci.
Da tre staia sino in quattro,	quattrini dodeci.
Da quattro staia in su, sia che somma si voglia,	quattrini diciotto.

Et per le compositioni non possino pigliare piu di dui bolognini per poliza di staia quattro abasso, e bolognini tre da staia quattro in su, sia che somma si voglia, sotto pena in caso di contrauentione ne' casi detti disopra, di fiorini dieci in contanti, d'aplicarsi il terzo all'accusatore, vn'altro terzo al Magnifico Commune, & l'altro all'essecutore, & li Spettabili Vffitij dell'entrate, e della grascia ne siano giudici competenti, & habbi luogo la preuentione, con espressa dichiaratione, che il prefato vffitio dell'entrate senza aspettare accusatore, possa e debbia far osseruare l'ordine sopra scritto, & cõdannare li delinquenti nelle pene dette disopra.

Et li prefati vffitiali nõ possino pigliare premio, ò cosa alcuna da douanieri, liquali vendono il sale per il Magnifico Commune, per le polize che fanno, quando si li consegna il sale per vendere.

Del modo e forma di comprare il sale per il Magnifico Commune, Cap. III.

STatuimo, che ne' perpetui, e successiui tempi, non sia lecito à Vffitiale alcuno, di qual si voglia Vffitio del Magnifico Commune, di qual authorità, ò preeminenza si sia, procedere à compra alcuna di sale, se prima per il publico Banditore, non ne sarà stata fatta notificatione nel Magnifico & Illustre Consiglio generale, con dichiarare la sorte del sale, la somma, & il pregio, per ilquale sarà stato offerto: & nondimeno dipoi tale notificatione si debbia aspettare per quindeci giorni auanti che si proceda alla conclusione della compra, acioche se si trouasse alcuno che ne offerisse per pregio minore, si possa prouedere all'vtilità del Magnifico Commune.

Del modo & ordine di cauare il sale de magazeni, Cap. IIII.

ORdiniamo, che mai per tempo alcuno non si possa estrarre, ò cauar sale de magazeni, ò de' luoghi oue sarà riposto, senza la deliberatione, e partito dello Spettabile Vffitio dell'entrate, ilquale debbia fare estrarre, e cauare solamente quella quantità che sarà necessaria: & che sempre che sarà dibisogno cauare, ò estrarre sale per consegnarlo à venditori, vi debbiano per ogni tempo essere presenti il Proposto del detto Spettabile Vffitio dell'entrate, et il Proposto de' Cõsiglieri della Doana del Sale, et gl'Vfficiali di detta Doana, acciochè possino vedere, e tenerne chiaro cõto; et acciochè lo faccino più volentieri, et che sempre vi siano assistẽti, debbia ciascuno di detti Proposti hauere bolognini quattro per ogni cento staia di sale che si cauerà, et gl'Vfficiali del sale fra tutti, altri bolognini quatro per ogni cento staia di sale, come disopra, da pagarseli per il Camarlingo della detta Doana, e di più staia vno di sale per ciascuno di detti Proposti, e staia vno fra tutti gl'Vfficiali, per ogni cento staia di sale che si cauerà, come disopra, & il pesatore, e venditore del sale debbia parimente hauere quãdo gli è consegnato il sale, bolognini quattro come disopra, ne possa per detta consegnatione domandare, ò conseguire altro salario, ò mercede, ne in altro modo si possa cauare, ò estrarre sale; ma in tutto, e per tutto si debbia osseruare come disopra, e quello che con le pene si dirà disotto: che quãdo s'hà da cauar sale, li detti Proposti debbiano eleggere li cauatori, e portatori, alliquali non si possa pagare per loro mercede più di vno quattrino per ciascuno staio di sale che fosse estratto, e portato à tutte loro spese, eccetto che delle sacca, liquali Proposti, Vfficiali, e pesatore debbiano essere sempre

sempre presenti, & assistenti all'estrattione, e cauatura, altrimente non possano hauere ne conseguire il premio de' denari, ne del sale, con espressa dichiaratione, che l'vficiale di detta Douana, sotto pena di fiorini dieci d'aplicarsi per vn terzo all'accusatore per vn'altro all'essecutore, & per l'altro al Magnifico Comune, non possa dare ò mandare, ò far pagare alli Proposti di detti vffitij dell'entrate, e de' consiglieri della Douana, la detta rata de' denari, ne il sale, come disopra, se non saranno stati, e ciascuno di loro d'effetto non sarà stato præsente all'estrattione, ma sia tenuto (sotto la pena prædetta) puntare li detti Proposti, ò quelli che mancheranno in vno scudo per ciascuno, e ciascuna volta che mancassero, et cosi puntati darli in nota alla Cancellaria de' Magnifici Signori, per metterli in conto al Bargello, e quando alcuno de' detti Proposti fosse infermo, ò assente, ò meritasse d'essere scusato, e dallo Spettabile vffitio dell'entrate fosse stata deliberata l'estrattione, in tal caso dal sudetto vffitiale sia chiamato quello che deue succedere alla prepositura, segõdo che li sarà detto dal Cancegliere dello Spettabile vffitio dell'entrate, di maniera che sempre vi sia la presenza, & assistenza come disopra, quando s'aprono, & chiudono gli magazeni, quando si caua il sale, & che vedino riporre le chiaui de' magazeni nel luoco solito, restando appresso li Proposti le chiauette della cassa nella quale si ripongono le dette chiaui, da consignarsele di mano in mano per il Cancigliere del sudetto vffitio dell'entrate: & ogni volta che alcuno de' detti Proposti mancasse, il Cancegliere prefato, ilquale debbia aprire li magazeni, sia tenuto, e debbia puntare il mancante, oltre la pena dello scudo detta disopra à satisfare la spesa che anderà in pagare quelli che fossero venuti con persone, e carra per cauare, e portare il sale, e quando non vi sia l'uno e l'altro Proposto, non si possa cauare sale, sotto la pena al detto Cancegliere, se non puntasse li mancanti, ò lasciasse cauar sale, di priuatione de l'vffitio, e d'ogn'altro d'vtilità del Magnifico Comune per anni dieci.

Et che li detti vffitiali, e Proposti nõ possano lasciare sciogliere, ò separare il sale grosso dal minuto quando si cauerà, laqual cosa s'intenda ancora prohibito di fare à Douanieri, à venditori, & à qual si voglia altra persona, intendendo ancora che nõ si possa fare scielta, ò separatione di quello che deuono hauere li Proposti, & vffitiali: ma che si debbia far dare, e consegnare dalla Tremoggia di quello che sarà cauato de' Magazeni, delquale da detti vffitiali si debbia tener conto, & per poliza come deuono fare dell'altro, sotto pena à contrafacienti in detti casi di fiorini dieci per ciascuno e ciascuna volta da esigersi come disopra.

Et s'intenda, e sia prohibito l'abuso introdotto per li pesatori, d'agiustare quando

quando pesano le decine, e mezze decine d'ogni peso delle libre che mancano, ma si debbiano porre per quelli che tengono li conti quelle libre apunto che peserà ogni peso, lequali il pesatore sia obligato, e debbia dire.

Della elettione, e dell'vffitio del Riceuitore e Conseguatore del Sale. Cap. V.

GLi Spettabili Vffitio dell'entrate, e Consiglieri della Douana del Sale, ciascuno anno nel principio di Gennaio, e di Luglio (imbussilati li Competitori) debbiano eleggere vno ilquale si domandi il riceuitore, e consegnatore del sale, l'vffitio del quale sia ogni volta che sarà portato nella Città sale per il Magnifico Comune attendere, e procurare che non sia defraudato del peso, & che ne sia tenuto giusto, e chiaro conto, e parimente procurare il medesimo, quando il sale è consegnato à venditori per ordine dello Spettabile vffitio dell'entrate, & che à ciascuno sia fatto, e dato il debito suo.

Ilquale riceuitore, e consegnatore non possa hauere per sua mercede più di bolognini quattro per ciascuno cento di staia di sale che riceueße, o consegnaße, ilqual sale non possa riceuere senza la presenza d'vno, da deputarsi dallo Spettabile vffitio dell'entrate, con la medesima merceue che si dà al detto riceuitore, ilquale debbia tener conto separato del sale dal detto riceuitore, accioche sempre si possa vedere, e ciascun giorno quando il sale sarà riposto debbia consegnare le chiaui de' magazeni, lequali debbiano eßere dui differenti per ciascuno magazeno, al Cãegliere dello Spettabile vffitio dell'entrate, lequali stiano sempre apresso detto Spettabile vffitio, ilquale debbia operare, e procurare l'oßeruanza di queßo capitolo, e prouedere ancora con quel modo che gli parrà, che nõ si faccia piu la colatione, & il mangiare, che si soleua fare à pesatori, e cauatori nel luogo oue si vende il sale in grosso.

Dell'vffitio del misuratore, e pesatore, ò venditore del Sale in grosso. Cap. VI.

IL misuratore & venditore del sale in großo, sotto pena di dieci fiorini, d'aplicarsi per vna terza parte all'accusatore, per vn'altra all'esecutore, & per l'altra al Magnifico Comune, non possa pigliare per sua mercede, e fatica, da compratori, se non le somme infrascritte.

Da libre dieci di sale sin in venticinque	vn quatrino.
Da libre venticinque sin in cinquanta	quattrini dui.
Per ciascuno staio di libre sessanta	quattrini tre.

Et da

E da li in su sia che somma si voglia non possa pigliare più di quatrini tre per ciascuno staio: Et per le compositioni bolognini dui da staia quattro à basso, e da quattro staia in su, sia che somma si voglia bolognini tre, de' quali tutti premij se ne debbia tenere vna nota stampata nel luogo oue si vende il sale, di modo che da tutti possa eßere veduta, e delle contrauentioni ne' casi detti disopra siano giudici competenti gli Spettabili vffitij dell'entrate, della grascia, e gli Consiglieri della Douana del Sale, & habbia luogo la preuentione.

Et che il prefato misuratore, e venditore sotto pena di fiorini cinque sino in dieci, e di priuatione di tutti gli vffitij d'vtilità del Magnifico Comune, à dichiaratione dello Spettabile vffitio dell'entrate, non possa per qual si voglia modo, ò via partire, ò far sciolta, ò criuellare il Sale che gli sarà consegnato, ò fare alcuna altra cosa per laquale il Sale grosso si separi dal minuto, ma debbia darlo à ciascuno come lo riceue, e tutto il detto Sale si debbia mettere, e tenere nelle tremoggie ordinate, fuori delle quali non possa il detto misuratore tenere più di staia dui per ciascuna tremoggia, lequali debbiano stare chiuse, e serrate con due chiaui doppie di sotto e disopra, l'vna delle quali stia appreßo il detto venditore e pesatore, e l'altra appreßo gli vffitiali della Douana del Sale, aprendole e serrandole la mattina, & il giorno, e quando sarà di bisogno, e dipoi chiuderle e serrarle, sotto pena, ne' casi detti disopra di fiorini dieci per ciascuno contrafaciente, e ciascuna volta, d'aplicarsi, e giudicarsi nel modo sopradetto.

Il salario del quale misuratore, e venditore sia di scudi quattro il mese, e non possa nel fine de l'vffitio suo lasciare al suo succeßore, del Sale che gli sarà consegnato, più di staia venticinque di rosso, e staia venticinque di bianco, ilquale si debbia riportare ne' magazeni, e meßolarlo con l'atro, e lasciandone maggior somma, se lo debbia ritenere per se, e pagarne il pregio, mettendolo à entrata per poliza numerata in mano del Camarlingo della Douana del sale, come fanno li compratori, e non possa ancora detto venditore e pesatore sotto quale si voglia titolo, ò colore vendere, ò dar sale à qual si voglia persona, senza la poliza delli vffitiali della detta Douana, sotto pena di priuatione de l'vffitio, e di tutti gl'altri del Magnifico Comune per dieci anni e di fiorini cinque, sin in dieci all'arbitrio, e dichiaratione, e d'aplicarsi come disopra.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ ім. І.МЕЧНИКОВА

HAYKOBA БИБЛИОТЕКА

De l'uffitio de' venditori del Sale à minuto, Cap. VII.

LI venditori del Sale à minuto della Douana del Sale, siano tenuti sotto il vincolo del giuramento, e delle pene infrascritte, pesare, misurare, e vendere giustamente, e fedelmente il Sale, e salina che gli saranno consegnate, e per li pregi ordinari, e consueti, che di tempo in tempo gli saranno ordinati da' Consiglieri della Douana, per ordine, e commissione del Magnifico et Illustre Consiglio: e di detto Sale, se alina non vsare per loro, ne permettere che sia vsato da altri, se non con il debito pagamento, & che sia comprato, e comprata: e ciascuna volta che ne saranno ricercati dalli Spettabili Consiglieri della Douana, ò dalla Spettabile vffitio dell'entrate, siano tenuti dargli, e rendergli intiero, e giusto conto della salina, e sale à loro consegnato, e de' denari da loro riceuuti, ne gli sia lecito, ò possino per causa de l'uffitio loro pigliare, ò riceuere per qual si voglia via cosa alcuna, ma debbiano stare contenti del loro salario.

Et non possano li venditori predetti vendere per ciascuna volta maggior quantità di libre sei di Sale, & non possano fare separatione, ò ciolta del Sale che gli sarà consegnato, ne criuelarlo, ò mescolarlo, ò fare cosa alcuna per laquale il sale grosso si separi dal minuto: ma lo debbiano vendere nel modo che li sarà consegnato, con il peso giusto, e per il pregio ordinato, sotto pena in caso di contrauentione ne' casi prefati, di priuatione di tutti gli vffitij del Magnifico Comune per dui sino in dieci anni, e di fiorini cinque sino in dieci, à l'arbitrio dello Spettabile vffitio dell'entrate.

Et che tutto il Sale che riceueranno si debbia mettere nel cascione, ò tremoggia ordinata per questo effetto, fuori della quale non ne possino tenere più di libre venticinque, laqual tremoggia debbia stare chiusa e serrata di due chiaui, l'vna delle quali stia appresso il venditore, e l'altra appresso gli vffitiali della Douana del Sale, & non si possa aprire, se nõ quando accaderà venderne, sotto pena oltre le dette disopra di fiorini dieci, d'aplicarsi, e giudicarsi come disopra, e nel capitolo precedente, & il medesimo s'intenda, e sia disposto per li venditori del sale à minuto, à porta di Borgo, & à porta san Donato, cioè che siano sottoposti alle pene prefate, se faranno, ò faranno fare sciolta, ò separatione del sale in qual si voglia modo, ò che lo vendessero più del pregio ordinato, ò che non dessero il giusto peso.

De

De l'vffitio del Notaro della Douana del Sale, Cap. VIII.

IL Notaro della Douana del Sale sia tenuto, e debbia scriuere di tempo in tempo ordinatamente tutte l'entrate, et vscite riceuute e fatte per il Camarlingo della Douana, tanto per commissione de' Consiglieri, come d'altri vffitij che ne hauessero autorità, nel libro ordinato à questo effetto, e tutte le vendite de' sali che si facessero alla grossa, e tutti li crediti della Douana, e ciascuno processo, e tutte le scritture, condannagioni, e sentenze, che si facessero per li Consiglieri & vffitiali della Douana nel suo caso, e tutti li decreti, e deliberationi di detti Consiglieri, & vffitiali ne' casi della loro autorità, e parimente tutte le altre cose che da lo Spettabile vffitio dell'entrate gli fossero imposte e comandate, e per cagione delle scritture prefate non possa domandare, ò riceuere mercede, premio, ò pagamento alcuno, da qual si voglia persona, tanto della Città e del territorio di Lucca, come di altro luogo, ma debbia stare contento del suo salario, sotto pena in caso de inobedienza, contradittione, ò contrauentione, ne' predetti casi di lire 25. nella quale incorra ipso facto à dichiaratione de' prefati Consiglieri, & vffitio dell'entrate nel suo caso respettiuamente.

Della pena di chi portasse Sale, ò salina nella Città, e territorio di Lucca, ò che ne vendessero, ò comprassero, Cap. IX.

ACcioche per l'auenire non si posa commettere fraude alcuna nella materia de' sali: Statuimo, & ordiniamo, che persona alcuna di qual si voglia stato, grado, seßo, ò conditione non ardisca, ò presuma portare, ò far portare alla Città di Lucca, ò suo territorio alcuna quantità di Sale, ò salina, se non per la Douana del Sale, e questo ancora con licenza, ò commissione delli vffitiali di detta Douana, della quale debbia apparire scrittura: E parimente persona alcuna come disopra, non possa riceuere, tenere, ò serbare alcuna quantità di Sale, ò salina di qual si voglia persona, sotto pena di lire cento di buona moneta per ciascuno staio, e della perdita del sale, e salina, e delle bestie sopra lequali fosse portato, ò portata, d'aplicarsi la detta pena per la terza parte all'accusatore, ò denuntiatore, il nome del quale sia tenuto segreto, per vn'altra terza all'essecutore, e per l'altra al Magnifico Comune: et il padrone sia tenuto per la sua famiglia, & sopra le cose predette si proceda sommariamente, de fatto, senza strepito, ò figura di giuditio per li Consiglieri, & vffitiali della Douana del Sale, ò dui parti di loro, e dalle loro sentenze, e condannagioni nõ si possa appellare, querelare, dire di nullità, ò hauer ricorso à giudice alcuno, se nõ

del modo che si ispuone disopra nel capitolo primo, sotto le Rubriche della elettione, & autorità de' consiglieri, & vffitio della Douana del Sale appresso fine, e le denuntie, & accuse delle prefate contrauentioni, si possino fare ancora alli Spettabili vffitij dell'entrate, e della grascia, & habbia luogo la preuentione; e trouata la verità l'accusatore, ò inuentore guadagni in contanti (da esserli pagata dall'vffitio dell'entrate) il terzo della condannagione, & li condannati tanto per le contrauentioni contenute in questo capitolo, quanto per tutti gl'altri capitoli del sale, non possano supplicare, ne hauere recorso alcuno, se prima non haueranno pagato, e satisfatto al Magnifico Comune la parte che si fosse sborsata all'accusatore, ò denuntiatore, & li prefati Consolieri, & vffitij dell'entrate, e della grascia siano tenuti sotto pena di fiorini dieci per ciascuno di essi vffitij, nella quale ipso facto s'intendano, e siano incorsi, hauere spedite l'accuse, e denuntie fra quindeci giorni, dal giorno delle fatte denuntie, & accuse, delle quali si debbia tenere nota in vn libro da tenersi per questo effetto.

E parimente persona alcuna come disopra, non ardisca, ò presuma sotto qual si voglia quesito, ò colore, vendere, ò cõprare tanto nella Città, come nel territorio di Lucca, fuori de' luoghi, e dalle persone deputate e deputate per il Magnifico Comune, alcuna quantità di sale, ò salina, sotto pena, se sarà contadino, ò forestiero, di dui tratti di fune per ciascuno, e ciascuna volta, nella quale s'intenda ipso facto, & ipso iure essere incorso, et l'esecutore che lo pigliasse, sia tenuto farne l'essecutione ne' luoghi publichi, e consueti, fra dodeci hore dall'hora della cattura, e di più di scudi dieci per ciascuno, e ciascuna volta che sarà contrafatto: & se il delinquente sarà cittadino, s'intenda, e sia caduto in pena di scudi trenta, liquali non pagando fra otto giorni prossimi dal giorno della cattura, ò condannagione, s'intenda, e sia incorso in pena di scudi sessanta, d'aplicarsi le dette pene pecuniarie, per vna terza parte all'essecutore, per vn'altra al Magnifico Comune, e per l'altra all'accusatore, il nome del quale sia tenuto segreto; & se il primo accusatore fosse compagno del delitto, oltre il premio detto disopra guadagni l'impunità del delitto, e sia lecito à ciascuna persona ancora priuata e particolare pigliare tali contrauenienti, e condannati, e guadagni la terza parte della cõdannagione pecuniaria: Et se la persona che deliquisse fosse donna, in luogo della pena della fune, debbia essere mitrata e scopata per li luoghi publichi e consueti della Città, fra il tempo, e nel modo detto disopra; e per le pene pecuniarie il padre sia tenuto per il figliuolo, e figliuola seco habitanti, & il fratello maggiore, per il fratello, e sorella minori, se habiteranno insieme; & il padrone per il seruitore, e serua; et il marito

il marito per la moglie, nõ derogando per questo à gl'altri statuti, e capitoli del Sale, rimosso ogni abuso in contrario introdotto, & à condannati per le contrauentioni del presente capitolo, nõ si possa fare saluo condotto, se non per otto giorni per ciascuno collegio de' Magnifici Signori.

Et s'intenda, e sia prohibito ancora à ciascuno distrettuale, & habitante nella Città e territorio di Lucca, di portare, ò condurre; ò far portar ò condurre Sale, o salina per il territorio di Lucca, se non per condurlo nella Città et ne' luoghi deputati, e da quelli fuori della Città ne' luoghi soliti et ordinati, sotto la pena detta disopra à chi comprasse ò vendesse, laqual si debbia essequire, pagare, e distribuirsi, e giudicarsi come disopra è disposto.

Della pena di chi portasse Sale, ò salina fuori della Città, e territorio di Lucca, Cap. X.

NOn sia lecito à qual si voglia persona di qual cõditione si sia, estrarre, ò portare fuori della Città, e territorio di Lucca alcuna quantità di Sale, ò salina senza poliza suggellata del solito suggello della Douana del sale, sotto pena di lire cinquanta di bona moneta per ciascuno staio, et à ragione di staio, e della perdita del Sale, e salina, e delle bestie, sopra lequali fossero portate, d'aplicarsi per vna terza parte al Magnifico Comune, per vn'altra all'esecutore, e per l'altra all'accusatore, ò denuntiatore, & à ciascuno sia lecito accusare, e denuntiare, & il suo nome sia tenuto segreto: Et la predetta prohibitione non habbia luogo, ne comprenda li cittadini che ne facessero portare alle loro ville nel contado di Lucca quando vanno à vileggiare, ne per li contadini & habitanti del contado, che lo portassero, ò facessero portare alle case delle loro habitationi per vso delle famiglie loro solamente.

Dell'vffitio del Camarlingo della Douana del Sale, Cap. XI.

IL Camarlingo della Douana del Sale (oltre l'vffitio che è tenuto essercitare, e per cagione del quale è stato eletto, come si costuma, con gli obblighi, e grauezze de' quali ne' decreti del Magnifico & Illustre Consiglio, di dare pagatori auanti che cominci ad essercitare il suo vffitio) sia tenuto e debbia pagare la mercede che gli sarà ordinata da' Consiglieri della Douana, à quelli che condurranno, ò porteranno il Sale, e salina nella Città alla detta Douana, e di quello, ò quella che di tempo in tempo sarà comprato nel tempo de l'vffitio suo, e per questo effetto il salario suo sia di fiorini sei ciascun mese.

Che

Che li condannati per hauere contrauenuto in comprare, ò vendere Sale, ò salina non possano essere offerti, Cap. XII.

LI condannati per hauere contrauennto à gli ordini, e capitoli del Sale, per hauere comprato, venduto, ò portato Sale, ò salina contra la forma de' detti ordini, ò capitoli, non possano in modo alcuno essere offerti, non ostante lo statuto del terzo libro delli Statuti cap. xxxiij. per ilquale si dispuone, che in certe solennità dell'anno si debbiano offerire al Signor Iddio certa sorte di condannati, ilquale statuto non habbia luogo, ne comprenda li condannati per le cause dette di sopra, restando fermo, e nel suo vigore ne gl'altri casi.

De l'autorità, e cura dello Spettabile vffitio dell'entrate, sopra le contrauentioni delli ordini della Douana del Sale, Cap. XIII.

LO Spettabile vffitio dell'entrate della Magnifica Città di Lucca, sia tenuto, e debbia à quel tempo, & in quel modo, & ordine che gli parrà à proposito, fare visitare il pesatore, misuratore, & venditore del Sale alla grossa, per quelli che esso vffitio giudicherà essere buoni, accioche non faccia separatione, ò sciolta del sale grosso dal minuto, e che non lo criuelli, ò faccia criuellare, & al visitatore che manderà si debbia credere col mezzo del suo giuramento, e ritrouando la contrauentione lo debbia punire, e condannare nelle pene contenute ne' sopradetti capitoli.

Et il Cancegliere del detto Spettabile vffitio deputato alle licentiature, sia tenuto, e debbia ogni settimana vna volto almeno, visitare la Douana del sale, e tutti li venditori di quello, e riferire al prefato vffitio se gli parrà che vi sia disordine alcuno, acciò che segondo l'autorità sua vi possa prouedere.

Ilquale Spettabile vffitio sia ancora giudice cõpetente di tutte, e ciascuna contrauentione contenuta ne' capitoli, & ordini prefati, & attenda, e curi che con ogni diligenza siano osseruati, ancora senza accusatore, e denuntiatore, e quelli liquali si vorranno querelare, che fossero stati grauati à pagare cosa alcuna fuori, e contra gli ordini, e capitoli prefati, ò per qual si voglia altra causa che appartenga à detta Douana, lo possano, e debbiano fare auanti il detto Spettabile vffitio, ilquale sia tenuto condannare li delinquenti ne' casi non espressi ne' capitoli, & ordini prefati, sino alla somma di lire 25. di buona moneta, considerata la qualità del delinquente

quente, e del delitto, nella qual pena li possa condannare oltre le altre pene espresse ne' casi particolari delle contrauentioni, e per così come di sopra condannati li debbia far mandare alla corte de gli Essatori per il suo Cancegliere, fatta prima la dichiaratione, e la condannagione, laquale debbia apparire nel libro delle licentiature di esso vffitio, & essendoui accusatore guadagni vno scudo per ciascuno accusato, ilquale fosse condannato, da pagarsi subito seguita la condannagione per il Camarlingo generale, & il nome di tale accusatore debbia essere tenuto segreto, & se l'accusatore fosse quello ilquale sarà stato grauato à pagare cosa alcuna contra la forma detta di sopra, il prefato Spettabile vffitio gli debbia fare restituire il doppio della somma pagata da quello che l'hauerà riceuuta.

Et se occorresse nel luogo oue si vende il sale caso alcuno, ilquale nõ fosse espresso nei soprascritti capitoli, & ordini, ò che hauesse bisogno d'interpretatione, ò dichiaratione, il detto Spettabile vffitio ne sia giudice competente, e lo possa fare, & à esso s'aspetti d'interpretarlo, e dichiarirlo.

Dell'immunità de gli huomini di Barga, e Somma Colognora, Cap. vltimo.

ORdiniamo che à gli huomini di Barga, e Sommacolognora, sia lecito estrarre della Città di Pisa, e d'altri luoghi del Dominio fiorentino, sin alla somma di staia 2500. di Sale ciascuno anno, e con quello passare per il territorio e cõtado di Lucca à piacer loro, e tãte volte quãto gli piacerà, senza alcuno pagamento di gabella, e tanto alle porte della Città, come in ciascuno altro luogo del detto territorio, con questa conditione nondimeno che gli homini delli detti Comuni ogni volta che passeranno con il sale ò salina dalla Città di Lucca, ò suo territorio, si debbiano presentare a gabellieri, ò vffitiali delle porte di essa Città, e pigliare la buletta, laquale con tenga la quantità del sale che cõducessero, & essendo trouati senza la detta buletta, possano essere presi, puniti, e condannati, e siano obligati, e sottoposti à tutte le pene, e pregiudittj che incorreno quelli che fraudano le gabelle della Città di Lucca, segõdo la forma delle leggi, e statuti di essa Città: & se la detta somma delle staia 2500. non gli bastasse possano liberamente cauare del Castello di Pietrasanta quella quãtità che gli bisognasse, e condurla à Barga, e Sommacolognora per la Vicaria di Gallicano, liquali huomini di Barga, e Sommacolognora nõ possano in modo alcuno vẽdere à persona alcuna di qual si voglia qualità, del detto sale, ò salina che conducessero per il detto territorio, ò lasciarne in qual si voglia modo, ne per qual cagione si voglia in luogo alcuno del detto territorio, sotto la pena disposta per li presenti, e sudetti capitoli, & ordini.

Bonauentura Barilius.

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І. МЕЧНИКОВА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ОНУ імені І.І. МЕЧНИКОВА